DI UN NUOVO CATASTO UNIVERSALE IN TOSCANA MEMORIA...

Giuseppe Andreini

DI UN NUOVO

CATASTO UNIVERSALE

IN TOSCANA

MEMORIA

DELL' INGEGNERE

GIUSEPPE ANDREINI

MINISTRO DELL' ESTIMO NELL' UFFIZIO DE' FOSSI DI PISA, ACCADEMICO DELLA SOCIETÀ ECONOMICA DI FIRENZE.

FIRENZE

PRESSO MOLINI, LANDI, E C.°

MDCCCVIII.

« La répartition deviendra invariable, ou ne verra
» plus cette Lutte d'intérets différens qui cor-
» rompait la justice publique, et cette rivalité ja-
» louse qui menaçait l'industrie, et la prosperité
» de tous les departemens. »

Exposé de la situation de la Republique Française 25 Nivose an. 12.

AL SIG. G. B.

Quell'imposizione Regia che tassa fondiaria si appella è la sola principalmente adattata alla nostra Toscana. Leopoldo, quel Filosofo Legislatore, che un buon Cittadino, che un Toscano alquanto versato nelle materie di publica economia, non può senza emozione di cuore ricordarsi, Leopoldo riconobbe la verità di questa massima, e prese delle saggie misure onde fissarla per base fondamentale delle economiche leggi Toscane.

L'anno 1776 *è l'epoca fortunata in cui da quel Principe si organizzò la Finanza Toscana, dietro i principj che soli sono valevoli a render felice questo paese. Abolita la massima parte delle antiche tasse, istituì la così detta* di redenzione. *Questa gravando solamente i terreni, nel tempo che semplicissimi rese i metodi di esazione, determinò una volta per sempre la somma delle Regie contribuzioni, e principiò lo sviluppo delle massime Leopoldine.*

Ma ciò non fu che un passo. Mancando l' uniformità negli antichi Estimarj, occorreva la compilazione generale di un Catasto per tutto lo Stato, onde la tassa di redenzione reportire si potesse fra i contribuenti in ragione del valore dei fondi che ciascuno respettivamente possiede.

Sono a Voi troppo note, stimatissimo Signore, ed Amico veneratissimo, le cause per le quali sospesa rimase quindi la compilazione del tanto utile universale Catasto, perchè io debba qui riportarle. Più volte ne abbiamo ragionato insieme, e siete voi come me persuaso che la prima operazione al nostro Stato necessaria è questo Catasto.

Col pensiero sempre rivolto a queste materie, analoghe al mio impiego, ho immaginato un sistema di compilazione, e nella passata estate scrissi la presente Memoria, che fino d' allora avete veduta voi non solo, ma varj altri miei amici, e conoscenti ancora. L' ho quindi nuovamente esaminata studiando i metodi di censimento sì del Regno d' Italia, come dell' Impero Francese; e pervenutami poco fa la collezione delle leggi, e ordini relativi al Catasto univer-

sale dell' Impero medesimo (1) *ho riscontrato che le massime, ed i principj da me adottati poco o nulla si scostano da quei praticati nella formazione del Catasto Francese: la presento come un semplice progetto, e solamente per mostrare che non ho mancato di occuparmi dello studio di cose relative al mio impiego.*

Misura, e pianta dei terreni, descrizione, e stima loro sono le basi del Catasto che il 27 Vendemmiatore anno 12 (2) *fu ordinato per tutta la Francia, di quello già esistente nel Regno d' Italia, e sono le adottate nel da me proposto per la Toscana.*

A fine di confrontare le massime che io fisso, con quelle del Catasto di Francia, riporterò in varie note degli squarci di quelle leggi, e ordini Francesi,

(1) *Collection des Loix, arrêtés ec. pour parvenir à une meilleure répartition de la contribution fonciere par J. B. Oyon Chef des bureaux du Commissariat pour la repartition de la contribution fonciere. Paris 1805*

(2) *Fu il Decreto del 27 Vendemmiatore anno 12 proferito da* NAPOLEONE *che ordinò la compilazione generale del Catasto di Francia: i decreti precedenti ordinavano dei Catasti parziali, e di qualche Comune per Dipartimento; da questi poi dovea desumersi la stima dei rimanenti Comuni.*

talechè ognuno potrà rimaner persuaso che l'estimario da me proposto è adattato ancora per la Toscana, e le differenze che vi si troveranno sono solamente quelle derivanti dalle varie circostanze locali, e non interessano le massime fondamentali nè le leggi dello Stato, come rileverò nel corso di questa memoria, ed in alcune note.

Compilato il Catasto universale avremo un dato sicuro onde repartir con giustizia le Regie tasse, e saremo forse in grado di abolire qualcuna di quelle tasse personali che Leopoldo mentre rese assai più miti proclamò (1) *aver in idea di sopprimere affatto, perchè gravate su quella classe di persone appunto, che meriterebbe dalla legge un sollievo.*

Alcuni metodi di contribuzione sono infatti viziosi appunto perchè, quantunque sommamente gravosi per i popoli

(1) „ *Mentre desideriamo che le circostanze ci* „ *permettano di abolire la Tassa di Macine, e sgra-* „ *varne i nostri amatissimi sudditi, abbiamo stimato* „ *opportuno frattanto di regolarne l'esazione nella* „ *forma la più proporzionata, e la meno esposta al-* „ *le* inevitabili molestie *di simili imposizioni, ed in-* „ *sieme abbiamo voluto dare una norma di ammini-* „ *strazione possibilmente agevole e semplice* „.

„ *Proemio della Legge del* 9 *Marzo* 1789.

non apportano che un debolissimo inefficace soccorso allo Stato. E se pure di qualche profitto sono talvolta, ciò non è già per la natura loro, ma per il modo con cui si esigono, ma perchè il tempo tacito consolatore di tutti i mali, ha assuefatti i popoli alle tasse medesime, e ne fa meno sentire il gravame.

Or dunque se l'Estimaria universale da me proposto per la Toscana, conforme a quello dell' Impera Francese, del Regno d'Italia, e il dirò pure, a quanto le nostre veglianti Leggi ordinavano, dee apportare tanto vantaggio, possiamo sperare che, meditando altri sulla materia da me trattata, veggansi ora prendere efficaci misure tendenti al fine da me proposto. Quest'idea è per me consolante, come del pari lo è il pensare che con l'intitolazione di questo libretto posso mostrarvi i sentimenti di riconoscenza, e di rispetto co' quali mi dico,

Pisa 20 Febraro 1808.

Vostro Dev. Servo ed Amico Affez.

G. A.

INTRODUZIONE

In un paese agricolo l'imposizione principale deve esser fondiaria. Questa massima comunemente adottata dagli economisti, porta alla conseguenza della necessità di un general catasto per cui mezzo assegnare con giusto riparto sua quota d'imposizione a ciascun proprietario.

La Toscana, come paese agricola, ha effettivamente una territoriale imposizione, che vien regolata da diversi particolari catasti. Ma essendo questi irregolari, mancanti di uniformità, e non generali per tutto lo Stato, il riparto delle imposizioni medesime è troppo ingiusto, ed è quindi necessario di abolirli, e sostituire loro un nuovo estimario universale.

Non dee far meraviglia se ciò finora non sia stato eseguito. Le antiche suddivisioni di questo stato dapprima, e poscia la tenuità delle pubbliche imposizioni fecero trascurarlo. Non sfuggì pero l'idea a Leopoldo, che rivolto per molto tempo avendo il pensiero ad altre gravissime cure, soltanto ne tenea sospesa l'esecuzione. Le leggi comunitative del 1777, gli ordini catastali del 1781 e del 1783, e finalmente le istruzioni del 1785 ci sono garanti che egli serbava in quella sua filosofica mente, che di tanto evanzò la nostra felicità, la benefica idea della general compilazione di un nuovo estimario, non potendosi risguardar quelle leggi e

regolamenti che come altrettanti savj tentativi per condurci insensibilmente, e con minor danno all'epoca di tale grand'opera.

L'esempio ancora di altri paesi concorre a persuaderci essere non che utile, necessario il general catasto per ben regolare le publiche imposizioni. Nella nostra Italia non avvi paese ove questo catasto sia meglio regolato che nel guStato Milanese. Paese agricolo esso pure non ebbe tranquillità la di lui economica amministrazione che per l'estimarto generale ordinato da Carlo VI nel 1718, sospeso quindi dalle guerre, ed efficacemente intrapreso di nuovo nel 1749 per ordine di Maria Teresa sotto la direzione del celebre Pompeo Neri nostro concittadino (1). Fu dopo questa operazione soltanto che si acquietarono i publici clamori; e quel general Catasto, fatto con molta accortezza, ha mantenuta la regolarità nelle Amministrazioni di quello Stato, anche in mezzo alle convulsioni politiche, ed ai disastri sofferti in conseguenza delle ultime guerre.

È stato modernamente ordinato in Toscana un generale estimario con legge dell' 11 Agosto 1808: ma una delle principali ragioni che lo ha trattenuto è luogo a credere sia stato il timore d'inoltrarsi in una spesa troppo gravosa per lo Stato. Nel corso di questa Memoria dimostrerò che la spesa non sarebbe per esser portanto, grande e che non può recare disastro ai possidenti, mentre è d'altronde assolutamente

(1) „ L'Argentage général du Duché de Milan, qui fut „ commencé sous Charles VI ne fut terminé qu'après 1760: „ on le regarde comme un des operations de ce genre les „ plus exactes, et les mieux soignées qui aient jamais été „ faites „

Smith Liv V Ch II

senza confronto maggiore il benefizio che da essa derivarne lor deve. In fatti le imposizioni allora si fanno meno sentire, quando l'aggravio è per tutti i possidenti proporzionale alle rendite respettive dei loro beni, e più quietamente da ognuno si soffrono nella sicurezza che sono eguali per tutti. Ora questa proporzione, e questa sicurezza di eguaglianza esser non vi possono mai, quando l'estimario non è ganerale ed uniforme, quando in tutto lo Stato non è fatto con i medesimi dati, e quando questi dati non sono solidi, ed invariabili.

In una Memoria da me publicata nel 1802 ho rilevata la difformità dei metodi usati nella compilazione dei varj estimarj della Toscana, ed in una Memoria fatta nel 1807 sulla *perequazione* delle masse estimali ho dimostrato quale sproporzione vi è nel reparto delle publiche tasse fra le comunità della Provincia Pisana, e nel proporre un metodo per eseguire sul momento una rettificazione approssimativa di questo *reparto* ho rilevato che la medesima sproporzione esser dee nell'assegno di quelle tasse fra le tre Provincie dello Stato. Per non ripetere tante volte le cose medesime rimando i miei Lettori alla prima di dette due Memorie, e tralascio per ora i dettagli contenuti nella seconda perchè mi sembrano qui inopportuni, e piuttosto mi propongo d' inserirli in una Memoria economico-statistica della Provincia Pisana di cui vado ora occupandomi, e che mi lusingo di publicare fra non molto, se potrò raccogliere subito alcune necessarie notizie che mi mancano.

Ma egli è inutil cosa dissertare sui benefizj che un estimario universale può apportare alla

Toscana; si appresentano facilmente agli occhi di ognuno, e chi ha fior di senno non può ormai metterli in dubbio. Oggetto di discussione esser deve piuttosto la scelta del metodo di compilazione di esso, e il determinare su quali dati deve basarsi.

Per economia di spesa, e per risparmio di tempo in alcuni paesi è stato adottato il metodo delle portate. Si è ordinato cioè a tutti i possidenti di presentare dentro un dato tempo una descrizione dei loro beni con la rispettiva stima di essi, ossivvero colla nota delle loro rendite in generi, desunta or da un decennio, ed ora da un ventennio della rendita annuale dei beni medesimi. Ma l'infedeltà delle denunzie, che malgrado la comminazione di pene rigorosissime si è sempre scoperta, è una prova bastante a convincere dell'erroneità di quel metodo, di cui ho abbastanza rilevati i difetti nella precitata mia Memoria del 1802.

Infatti, come mai può sperarsi esattezza in un estimario fatto senza precise istruzioni, a capriccio dei possidenti, i quali anche non volendo, devono nella massima parte ingannarsi per imperizia (1), ma che hanno poi un interesse troppo forte, e troppo sentito per non alterare i dati delle loro denunzie. Quelli che temono il rigor delle leggi saranno i più esatti, ma pochissimi sono sempre quelli che temono le pene di queste proibizioni. Quali pene non sono comminate per i defraudatori delle gabelle? Eppure non vi è finanziere che non calcoli una

(1) I possessori di un piccolo fondo raramente tengon conto delle loro entrate. Questi sono in maggior numero dei possessori di lauti fondi: è dunque vero che la maggior parte mancano di dati, onde render esatte la loro portata.

vistosa diminuzione della loi rendita per i contrabbandi inevitabili. Nè questo esempio di analogia, nè il ragionamento soltanto ci provano l'inevitabilità dei defraudatori della stima censuaria in un Catasto a portate: ce ne convince l'esperienza degli antichi estimarj della Provincia Pisana, ed in un modo veramente trionfante lo dimostrano l'estimario Ligure del 1799, e quello che attualmente si compila a Lucca, ove di continuo devono farsi delle variazioni, ritrovandosi il giusto valore talvolta sestuplo, ed anche decuplo di quello denunziato.

Questo estimario a portate lascierebbe dunque sussistere la sproporzione nel reparto dei publici contributi, e se risparmia momentaneamente una spesa, ne porta in progresso di tempo tante, e tali che non possono calcolarsi.

Oltre di ciò è da riflettersi che l'estimario è una misura della forza produttiva del suolo, e del patrimonio di ogni possidente; ed ove la stima sia giusta il Governo avrà sempre una esatta cognizione della rendita dello Stato, ed i Cittadini una misura delle somme che possono assicurarsi in mano dei possidenti: vantaggi dei quali si parlerà anche in seguito, e che mancherebbero affatto in un estimario a portate.

Ed è pur da osservarsi che l'estimario a portate manca di precisa misura, utilissima e per le notizie statistiche di cui spesse volte il Governo abbisogna, e per la conservazione dell'estimario medesimo, affine di trasportare i beni in faccia dei successivi loro possessori, il che non può con esattezza ottenersi in un estimario a portate, specialmente quando si deve trasportare una porzione soltanto dell'effetto censito in origine.

Sollecitudine ed economia sono invero oggetti, i quali devonsi avere in mira nella compilazione di un estimario, ma devono però esser combinati con la regolarità dell'operazione, e coll'esattezza de' suoi metodi per render così l'opera medesima perfetta e di lunga durata.

La Toscana divisa in tre provincie, Fiorentina, Pisana, e Sanese, ha tre diversi metodi di censimento; non parlerò degli estimarj Fiorentino, e Sanese, fatti a portate senza dati di misura, e di stima fissa e regolare: ognuno ne conosce i difetti, ed ognuno sa che quello della Provincia Pisana è il migliore.

L'estimario di quest'ultima provincia generalmente compilato l'anno 1622 fu fatto a precisa misura dei beni censiti, con descrizione di essi, e stima a forma di ciò che resultava dalle contrattazioni di compra e vendita.

Tali sono i saldi fondamenti del precitato estimario, e siccome l'uso che se ne è fatto per lo spazio di presso che dugento anni ha dimostrata la di lui regolarità, fonderò il mio progetto sul sistema di quello, variandovi solamente ciò che il tempo e le attuali cognizioni han fatto riconoscer vizioso, e che non è più adattabile ai cangiamenti occorsi nella forma delle publiche aziende.

Equalora si credesse che la compilazione generale ritarderebbe di troppo il reparto regolare delle imposizioni fra provincia, e provincia, e fra comunità, e comunità, potrebbesi subito procedere alla *pereguazione* delle masse. Si avrebbero sempre degli errori in questi reparti, ma sarebbero essi per il tempo necessario alla general compilazione sopportabili, e si pe-

trebbero infine indennizzare quei comuni che ne avessero sofferto. Si potrebbe anche tenere da oggi in poi un conto di tutte le imposizioni che pagherà ogni comune per esaminare, quando la compilazione fosse terminata, quali sono le comunità più aggravate, e quali sgravate in danno delle altre, ed allora eseguire fra queste un conguaglio, che non partorirebbe notabile sbilancio nelle amministrazioni delle comunità tenute al rimborso, giacchè questi rimborsi (eseguita la perequazione) non sarebbero di grande importanza.

Ciò premesso passerò ad esporre con dettaglio il piano da me ideato per questa compilazione, lasciando perora di trattare del metodo da tenersi per conservare l'estimario allorchè sia pubblicato, ed approvato, giacchè dovrà ciò fissarsi con un regolamento particolare, analogo al sistema delle aziende comunitative.

CAP. I.

DEL MAGISTRATO, O DELLA GIUNTA DEL CATASTO UNIVERSALE DI TOSCANA.

Un'opera grandiosa che deve sollecitamente eseguirsi per tutto lo stato e di mestieri sia diretta da un corpo espressamente di ciò incaricato.

Giunta del Catasto universale si denomini nui questo Corpo, che nello Stato di Milano fu detto *Giunta del Censimento*.

Dovrà questa Giunta avere un Capo col titolo di Presidente, o soprintendente: potrà esso aver per Colleghi alcuni Capi dei primi Dipartimenti di Amministrazione Comunitativa, uno Segretario, ed uno e due Ingegneri addetti.

L'incarico principale di questo Magistrato esser dovendo di soprintendere all'esecuzione dell'opera, dovrà destinarsi un luogo di residenza per il Capo, il Segretario, e l'Ingegnere. Gli altri, che come si è detto debbono essere i varj Capi dei Dipartimenti di tutte le Provincie, dovranno risiedere nel loro respettivo Dipartimento, per dirigere le operazioni delle Comunità ad essi sottoposte, e corrispondere col Soprintendente, il quale sarà così in grado d'invigilare che l'operazione venga eseguita con esattezza, e secondo le istruzioni da darsi a forma del piano da me ideato, e che ora andrò sviluppando.

CAP. II.

REGOLE GENERALI PER L'ESECUZIONE DELL'ESTIMARIO.

Le regole che generalmente e principalmente debbono osservarsi nella compilazione del nostro estimario sono. 1. Misura esatta dei beni distinta in ogni pezzo di terra di ciascun possessore, suddiviso poi secondo i varj generi di coltivazione. 2. Pianta parziale e generale resultante da tal misura. 3. Descrizione esattissima di ciascun pezzo di terra. 4. Stima a regola di compra e vendita.

E siccome dall'eseguire con esattezza queste regole dipende onninamente il buon esito dell'opera, dovrà la Giunta invigilare attentamente che sieno osservate nella miglior guisa possibile, adoprando quei provvedimenti che la prudenza, e le circostanze del caso le suggeriranno, e ponendo in uso ciò che dettagliatamente sulle preaccennate regole generali esporrò nei seguenti quattro Articoli.

ART. I.

Della Misura.

È questo il più importante oggetto nella esecuzione della nostra, opera non tanto per ottener sollecitudine, ed economia di spesa, che durevolezza nell'opera medesima.

Infatti essendo questa naturalmente la più lunga operazione, dovrà porsi ogni cura in abbreviarla, ottenendo così insieme di renderla meno dispendiosa. Che se si compisca esattamente ognun veda evitato il caso di consecutive questioni, e che si perda o confusa divenga la cognizione di quei possessori nei quali circoleranno col progresso del tempo i beni censiti, e potremo allora lusingarci che l'estimario lungamente sussista.

Il mezzo più efficace per render sollecita ed economica la misura è quello d'impiegarvi tutti gli Agrimensori abili che trovansi nello stato, e di fare eseguire il lavoro a conto di ciascun possidente, anzichè a conto delle comunità.

Si deve a quest'oggetto richiedere dalla Giunta a ciascun Magistrato comunitativo dello stato la nota di tutti gli abili Agrimensori abitanti nel distretto delle respettive Magistrature, e colla scorta di queste note la Giunta stessa, dopo aver prese le convenienti informazioni, deve decretare gli *abili* per eseguire la misura del nuovo estimario. Parteciperà tal decreto ai Magistrati, e ordinerà loro di notificarlo publicamente ai possidenti, affinchè ognuno nel termine assegnatoli, a seconda della vastità del distretto, e del numero degli Agrimensori, presenti alla comunità la pianta regolare ed esatta di tutti i suoi beni formata da uno degli Agri-

mensori approvati dalla Giunta, ed accompagnata da una puntuale e dettagliata descrizione de' beni medesimi.

Devono poi darsi agli Agrimensori delle precise istruzioni per il metodo di far le misure; devesi a tutti assegnare una medesima scala di proporzione (1), e ordinare che sieno segnati tanto nella pianta che nella descrizione tutti i diversi generi di cultura dei terreni misurati, le strade, i fiumi, i torrenti da cui sono intersecati o limitati, e tutte le loro qualità caratteristiche: come pure deve ordinarsi che le vaste tenute di un medesimo proprietario devano delinearsi in pianta riunite in una sola mappa, colla distinzione però dei varj generi di cultura, delle strade, scoli pubblici ec., ed in oltre con tutte quelle avvertenze che dalla Giunta saranno credute utili, e che si ordineranno colle suddivisate speciali istruzioni.

Dovendo gli Agrimensori impiegati in quest'opera esser tutti i veramente capaci, si otterrà sollecitudine, e nel tempo stesso economia, perchè devono esser pagati dai possidenti, dei quali sarà pensiero che si evitino gli abusi pur troppo facili ad introdursi nelle pubbliche amministrazioni, ed i contribuenti meglio soddisfatti nella persuasione che in questa guisa il loro interesse è salvo non si abbandoneranno ai clamori soliti promuoversi da quei che l'auto-

(1) L'Art. II delle istruzioni annesse al Decreto de' Consoli della Repubblica Francese del 12 Brumajo anno XI determina che la scala di proporzione per le piante del Catasto deve essere eguale per tutti i Dipartimenti, e deve essere come 2 sulle carte a 5000 sulla terra. La stessa proporzione potremo tener noi nel nostro Catasto, essendo in fatti la più adattata per mantener la chiarezza nelle carte, e nel tempo stesso per non renderle di una grandezza incomoda

torità suprema richiama a nuove imposizioni (1).

Due difficoltà far si ponno a questo progetto; e siccome a prima vista potrebbero sembrar rilevanti è necessario di prevenirle.

La prima si è che avendo interesse il proprietario di diminuire la misura del suo possesso, potrà ottener favore dall'Agrimensore che egli ha scelto, cui deve da esso retribuirsi il proprio onorario.

Può in secondo luogo esser opposto che formando ogni Agrimensore le piante staccate di ciascun pezzo di terra secondo i varj possessi, non si avrà poi una mappa generale di tutte le comunita divisa negli appezzamenti di terra che le compongono.

Efficace rimedio contro il primo temuto inconveniente si apporterà obligando gli Agrimensori a rimetter giornalmente in cancelleria le matrici di campagna di tutte le piante firmate di loro carattere, ed approvate dal respettivo possidente. E sara poi superata ogni altra

(1) Notabile economia può ottenersi in questo sistema, perchè molti essendo in oggi i possessori che hanno già le piante dei loro beni, potranno consegnar tali piante, e non avranno perciò altra spesa che la traduzione di esse nella scala designata dalla Giunta. E mentre sia vivente tuttora l'Agrimensore che avevo fatte tali piante, nulla di più probabile che questo sia fra gli *abili* approvati dalla Giunta, e potrà in conseguenza firmare la pianta che aveva precedentemente fatta: ma qualora questo non vivesse più, sarà ben facile ai proprietarj di trovar degli Agrimensori che dopo aver fatti alcuni riscontri su quella pianta, e quindi tradotta le firmino come se l'avessero fatta loro medesimi.

Nè può dubitarsi che gli Agrimensori parziali colla veduta di un guadagno maggiore nella nuova misura neghino tali firme. Questo ancora devono dar loro un certo guadagno, e vedranno benissimo che nonostante, l'estimario generale darà produrre un lavoro molto lungo, e proficuo.

difficoltà con quanto si espone nel seguente articolo (1).

ART. II.

Delle Piante.

Ogni comunità, oltre gli Agrimensori parziali dei possidenti destinera un Ingegnere, ed uno o piu periti stimatori a far la stima dei terreni.

(1) Quantunque le basi dell' estimario da me proposto si uniformino in sostanza a quelle del catasto universale dell'Impero Francese vi è pure una notabile differenza, non di massima, ma di esecuzione. È dunque necessario che io la rilevi per dimostrare che non senza fondamento io credo potersi nonostante adottare il mio piano.

La Legge dei 27 Vendemmiatore anno 12 ordinò la misura di tutti i beni della Francia, ma volle che gli Agrimensori disegnino nelle loro piante solamente i varj generi di coltura, senza punto distinguervi i diversi possessi.

M. Regnault nei motivi del progetto di Legge sulle finanze per l'anno 13 dice dover esser quest'opera *confection d'un cadastre général par masse de culture de toutes les communes de la France*.

Finita la misura sono invitati tutti i possidenti a dare nel termine di un mese la nota dei loro respettivo possesso distinta in ogni pezzo di terra, col loro nome, confini, citazione dei contratti d'affitto, di compra ec. Con questa nota, e con la pianta generale gli stimatori si porteranno sul posto, e confrontando le denunzie colla pianta, faranno sul ruolo (che noi diremmo libro dell' estimo) la divisione dei pezzi di terra. Questa operazione non sarà mai compiuta però finchè le parziali denunzia della misura, riunite tutte insieme, non formino la stessa somma del circondario disegnato nella pianta.

Nell'estimario da me proposto, invece della denunzia di misura dei proprietarj, dovrà ogni loro appezzamento di terra misurarsi in fatti, e dovrà farsene la pianta regolare, eseguita però con regole precise, che qui non riporto perchè sono a bastanza sviluppate nel corso di questa Memoria.

Quanto sia difficile l'esattezza nelle denunzie, e quanto lunga, odiosa, ed incerta addivenga così l'operazione degli stimatori nel riunire le misure denunziate, e rettificarle in modo che tutta insieme combinino colla pianta regolare già fatta (senza avere la pianta precisa dei beni denunciati) è troppo facile a vedersi, ed il considerare che moltissimi possidenti ignorano la misura precisa dei loro terreni, servir

Questo Ingegnere e Periti dovranno esser approvati dalla Giunta. I medesimi, oltre l'incombenza di stimare, riscontrare, ec. delle quali si parlerà in seguito, avranno ancora le seguenti.

Dovranno prima misurare il circondario della comunità, fissandone i confini. Per formare questa misura saranno obligati di fare dei circondarj vasti, ed essendo questi delineati colla medesima scala di proporzione delle interne misure fatte dagli Agrimensori parziali, si potranno dai periti comunitativi riunire nei loro circondarj suddivisati tutte le piante di quegli Agrimensori. Si avrà così un riscontro dell'e-

deve e persuaderci che inesatte saranno sempre le loro denunzie, a meno che non facciano esse eseguire la misura dei loro beni.

Nè si creda che il mio progetto sia più dispendioso. Quello che nell'Impero Francese devono eseguire gli stimatori, dovrebbero secondo il mio piano eseguire gli Agrimensori: e se pur si voglia credere che il lavoro degli stimatori francesi sia alquanto più breve di quello da me proposto per gli Agrimensori (ciò che è molto da dubitarsi) vi sarà nel mio catasto un risparmio di spesa assai per registrare le variazioni che seguono nei possessi, quale mancherà nell'Impero Francese, ove ogn'anno si dovranno formare i ruoli dei contribuenti, ed ogn'anno occorrerà una nuova operazione per le divise dei patrimonj, e per le vendite di sole porzioni dei pezzi di terra che in origine erano descritti in massa, giacchè senza la pianta regolare tutto questo è molto difficile a rintracciarsi.

Nessun risparmio di spesa si ha dunque effettivamente seguitando il metodo francese piuttosto che quello da me proposto, ad avremo inoltre assai minore esattezza, più difficoltà, e troppo imbarazzo nel trasportare i beni che coll'andar del tempo passeranno in varj possessori.

Tutte queste ragioni mi hanno convinto di dover lasciare anche in questa parte il mio progetto, conforme fu da me ideato prima di vedere i sistemi del catasto Francese, e siccome questa differenza non altera le di lui massime, mi lusingo che il mio piano, se era d'altronde meritevole di qualche considerazione, sarà nonostante giudicato adottabile, e non vorrà rigettarsi per la differenza suddivisata.

sattezza delle loro misure, e la pianta generale della comunità divisa nei diversi possessi.

Che se con questo riscontro si troveranno degli errori di misura, dovranno i periti comunitativi rintracciarne l'origine, e ogni spesa prodotta dalla cognizione, e correzione di tali errori sarà a carico dell'Agrimensore che avrà errato, sotto la garanzia del possidente pel quale era stata fatta la misura erronea.

E qui però necessario avvertire che gli errori de' quali intendo parlare devono esser di grand'oggetto, e si devono disprezzare i piccoli, perchè troppo facili ad accadere quando la misure di una comunità venga fatta da varj Agrimensori. Ed è opportuno quindi di fissare che se l'errore sarà di 1. per 100. debba disprezzarsi. E qualore si trovi maggiore l'Ingegnere della comunità prima d'intraprendere i lavori deve renderne conto al Magistrato, e questo prima di ordinarli deve esaminare lo stato dell'affare, sentire gli Agrimensori parziali che potrebbero aver commesso gli errori; ed osservare in somma in ogni caso se vi sieno circostanze tali da persuadere la non curanza dell'errore medesimo, poichè non si tratta di formare una carta geografica esattissima, e deve poi essere studio principale dei Magistrati il render tenue più che sia possibile la spesa da farsi per conto delle comunità.

Questo riscontro così affidato agli Ingegneri e periti della comunità sarà sotto l'immediata sorveglianza della Giunta, e del di lei Ingegnere. E per invigilare che tutto sia fatto in regola, e colla massima economia sì di tempo, che di spesa, qualcuno dei Membri della Giunta dovrà di tanto in tanto portarsi localmente a visitare le operazioni eseguite.

Una persona di molto merito a cui ho communicata queste mie idee, mi ha rilevato che questo riscontro può sembrare insignificante perche non servirà mai di riprova all'esattezza delle misure particolari. Fatte queste da varj Agrimensori non sogliono mai esser precisamente eguali. Le piante staccate dei beni di tutti i diversi possessori nel circondario della comunità delineato dall'Ingegnere comunitativo, non si uniranno dunque mai con tal precisione da riempire esattamente il vuoto di quel circondario: ed è perciò che questo, e le misure parziali non potranno scambievolmente servirsi di prova della loro esattezza.

È indubitata la mancanza di mattematica precisione in questo riscontro: ma deve riflettersi che mentre ancora la misura di tutti i beni di una comunità colla suddivisione dei possessi si eseguisca da un solo Agrimensore, siccome questo non può far tutta di un getto la pianta della comunità medesima, ma deve farla in tante porzioni staccate della grandezza della tavola pretorisna, anche lo stesso Agrimensore nel riunire tali porzioni troverà sempre qualche differenza, ed ecco che anche in questa riunione accade lo stesso di ciò che vuolsi temere accada nell'operazione da me proposta. Ed in pratica realmente segue che quando un Agrimensore riunisce i diversi appezzamenti della misura di una vasta tenuta, o di una comunità, trova inevitabilmente qualche differenza: spetta all'esperienza, ed all'accortezza di esso il rilevare se tal differenza è importante, e può produrre notabile variazione di misura, onde debba o no rintracciarsene l'errore, e correggerlo.

Causa di questa differenza è l'inesattezza del-

metodo; poichè nel misurare la lunghezza dei lati de' triangoli, ne' quali per le regole d'Agrimensura deve dividersi un pezzo di terra, il così detto perticatore non segna mai una linea precisamente retta, ma torcendo sempre alquanto, ei dà un lato più lungo del vero, e tanto più da questo differente quanto più si devia dalla linea retta: e nei terreni di collina, o di montagna tanto è inoltre più erronea la misura, quanto meno il perticatore ha osservato di tenere la pertica sempre a livello dell'orizzonte, ciò che deve specialmente raccomandarsi alla vigilanza degli Agrimensori. Questi errori possono evitarsi servendosi nell'Agrimensura delle regole trigonometriche per la misura dei triangoli; ma gli Agrimensori per l'ordinario ignorano tali regole, oltre di che l'operazione sarebbe in tal guisa troppo lunga e complicata.

L'errore prodotto dall'inesattezza del metodo che sopra, derivando dall'assegnare ai lati dei triangoli una lunghezza maggiore della vera, produce sempre un aumento nella misura; di qui è che l'accorto e pratico Agrimensore nel riunire le varie piante per formarne un sol circondario scorge a colpo d'occhio se l'errore ritrovato è disprezzabile, e derivante dal metodo, ovvero se è tale che deva rintracciarsi e correggersi. La differenza di 1 per 100 che io dico doversi disprezzare (1) è veramente

(1) L'Istruzione del 10 Fiorile anno 12 per la misura del catasto Francese dichiara difettosa quella misura ove trovasi differenza di 1 per 100, e non ammetterebbe che l'errore di 1 per 500. Non ostante questo parmi doversi lasciar correre l'errore di 1 per 100: e molti Geometri impiegati nel catasto Francese hanno sostenuta questa mia opinione, per la difesa della quale rimando i Lettori a quanto da' detti Geometri è stato scritto, e che replicatamente trovasi nella Collezione di M. Oyon.

quella che derivar può dall' inesattezza del metodo, come la pratica c' insegna, ed è per questo che ammetto generalmente tal regola, la quale non potrà così portar danno veruno alle comunità, il di cui oggetto nella misura estimale può ammetter questo piccolo errore (1).

Sembrami pertanto di aver dimostrato che il riscontro da me proposto non porta maggiori inconvenienti di quelli che verrebbero da una misura generale fatta a conto delle comunità da

(1) Le istruzioni speciali che dalla Giunta dovranno darsi agli Agrimensori, ed alcune misure generali del Governo potranno in gran parte prevenir questi errori. Dovrà per esempio stabilirsi un buon di calamitazione, ove ogni Agrimensore dovrà far calamitare l'ago della di lui bussola, affinchè tutti stieno rivolti al puon Nord: dovranno da un Matematico farsi i necessarj rilievi per la varia declinazione dell' ago medesimo, affinchè ciò non porti errore sensibile: si dovrà ordinare agli Ingegneri comunitativi di prendere in tutti i circondarj dei punti esterni che combinino coi circondarj delle comunità limitrofe, e che servano così di riprova onde rilevare l'esattezza della misura: potrà poi fissarsi che ad ogni provincia vi sia un Matematico verificatore di tutti quei circondarj, a che non debba principiarsi la suddivisione di questi con le misure parziali, finchè il Verificatore non abbia giudicato dell' esattezza delle misure generali.

Questi ed altri consimili provvedimenti possono far evitare molti errori: non mi fermo nell' indicarli tutti perchè non è questo un oggetto di massima, ed io non intendo colla presente Memoria di trattare se non che delle massime generali per la compilazione del Catasto Toscano. Tutti i dettagli debbono riferirsi alla Giunta, alla quale però dovrebbesi, a mio credere, ordinare di combinarsi, in quel relativi alla misura, con quanto prescrivono le istruzioni del 10 Ventoso anno XI per il catasto della Francia, ben inteso però che dai nostri Agrimensori non debba osservarsi la scrupolosa esattezza ordinata in dette istruzioni, ed in altre consimili inserite nella precitata raccolta, giacchè tale esattezza, come ho rilevato nel corso di questa Memoria, è più dovuta ad una carta geografica, che alle piante di un catasto: e richiederebbe tali cognizioni matematiche di cui non possiam ripromettarci dalla massima parte dei nostri periti Agrimensori.

Digitized by Google

uno stesso Agrimensore: e siccome il mio sistema è più economico, e più breve, mi lusingo che la sopraccennata objezione sarà insufficiente contro di esso, e che potrà adottarsi, disprezzando quei piccoli inconvenienti che apporta, perchè inevitabili in qualunque caso, e perchè varranno ad esser minori se accada, come è da supporsi, che uno stesso Agrimensore sia impiegato da diversi limitrofi possidenti, nel qual caso le piante che l' Ingegnere comunitativo dovrà riunire nel suo circondario saranno in minor numero.

ART. III.

Della descrizione dei beni.

Dovrà questa primieramente farsi dagli Agrimensori parziali dei possidenti, e quindi rivedersi, e qualora occorra correggersi dall' Ingegnere, e periti comunitativi. Gli Agrimensori cioè faranno la descrizione dei beni contemporaneamente alla misura, secondo la formula che dalla Giunta verrà loro data, il di cui oggetto sarà d'indicare indispensabilmente la qualità, quantità, e situazione dei beni, ed i confinanti di ciascun pezzo di terra, andando sempre da levante e mezzogiorno, a ponente, conforme al giro del Sole. Firmata tanto da essi quanto dal respettivo possessore, dovrà consegnarsi alla cancelleria comunitativa giorno per giorno, affinchè non si dia luogo alle alterazioni che potrebbero farvisi dai possidenti se si lasciassero tanto queste, quanto le piante lungamente in mano degli Agrimensori.

L' Ingegnere, e Periti comunitativi poi riveduta, e corretta occorrendo la pianta, e la de-

scrizione, e fatta la stima consegneranno il tutto nella loro matrice ai Cancellieri comunitativi; questi unitamente ai loro subalterni porranno in buona regola le descrizioni, divideranno in quarto la pagina, lasciando vuoto il primo colonnino, trascriveranno la descrizione in ciascuno dei due consecutivi, e suddiviso l'ultimo vi porranno prima la misura, e quindi la stima, venendo così a formare un Libro o Catasto per ciascun comunello separatamente (1).

Questi libri saranno pertanto composti di tutte le descrizioni dei beni possessore per possessore, dietro all'ordine delle piante, che saranno legate in tanti cartoni di grandezza mediocre, e tale da esser comoda a quei che dovranno poi servirsene. Ed i cartoni di tutte le piante di un comune, che l'Ingegnere comunitativo dopo aver riunite dovrà copiare in pulito, saranno legata in un libro piantario separato comune per comune. Nel suddetto catasto di descrizioni poi tali piante saranno numerate e citate dicontro alla descrizione dell'appezzamento nella guisa che dalla preindicata formula generale sarà prescritta. E ciascun catasto avrà il suo repertorio per ordine alfabetico dei casati.

Nel già stato Milanese la descrizione dei beni censiti al catasto non è precisamente fatta come quella che io propongo: sono ivi nel corpo della descrizione indicati solamente i confini di ciascun appezzamento di terra con cita-

(1) L'affidare quest'ultima operazione ai Cancellieri comunitativi, e loro Aiuti porterà un notabile risparmio di spesa, ed inoltre maggior regolarità e sollecitudine, poichè se ne faranno essi uno studio particolare, in veduta del merito che ne otterranno presso il Governo

zione vi si aggiungono alcuni rilievi sullo stato cattivo, mediocre, buono, ottimo di tal coltivazione, e quando lo stesso pezzo di terra ha promiscuamente due o più generi di coltivazione può descrivendoli farsi avvertire quale di essi è il più florido, e quello che occupa maggiore, o minore quantità di terreno. Ora tutto questo nel sistema che ho veduto praticarsi in Milano non può eseguirsi a meno che non si faccia ivi ancora la descrizione simile alla nostra, e quindi l'indicazione della cultura nell' ultimo margine in tanti separati colonnini, lo che porterebbe ad una rapetizione inutile, e ridurrebbe i catasti troppo voluminosi ed incomodi.

ART. IV.

Delle Stime.

Questa operazione è egualmente importante che quella della misura nella compilazione di ogni catasto, dipendendo dalla di lei esattezza non solo la regolarità dell' estimarto, ma quel che più importa la rettitudine, e la giustizia nel reparto dei pubblici contributi.

È stata ed è tuttora fra gli economisti gran questione se debba questa stima esser fatta a compra e vendita, cioè secondo la rendita che i terreni danno al momento della compilazione dell' estimario, ossivvero secondo la forza produttiva del terreno nel suo più florido stato di cultura.

Questo secondo metodo comparisce astrattamente il più giusto, poichè dando ai terreni quel valore che potrebbero avere se ne fosse tratto tutto il partito che trarne permettono le

rimarrebbe la verità, e determinare se giusta o no sia la stima.

Ma questo metodo di stimare a regola di compra e vendita quali inconvenienti mai apporta! Stimando per il prezzo che i terreni avrebbero all'epoca della loro stima si ha una maggior massa estimale per i terreni coltivati industriosamente che per quelli trascurati ed inculti, e così l'Agricoltore industrioso ed esperto, nelle consecutive imposizioni viene aggravato più dell'imperito, e negligente proprietario.

Questo è sicuramente un difetto, poichè ne viene danneggiato appunto colui che meriterebbe premio. Pure questo difetto può trovar grazia in un paese ove le imposizioni non sono molto forti, e mentre il proprietario di un terreno poco fruttifero ha nella scarsa rendita dei suoi beni un gastigo equivalente alla di lui colpa (1).

Può dirsi ancora che con questo metodo di stime manca ai proprietarj un nuovo stimolo al bonificamento dei loro terreni. Ma in un paese florido, e ben regolato come il nostro, qual maggiore stimolo aver dovrebbe un possessore per coltivare industriosamente la sua terra, di quello che deriva dalla sicurezza di un notabile aumento nelle sue entrate? Eppure questo talvolta non basta! Convien dunque persuadersi che pochi sarebbero i casi in cui si otterebbe il nostro intento, perchè ove sicurezza di molto

(1) „ On rappellera ici un principe general qui ne souffre „ que peu d'exceptions; c'est que la contribution fonciere „ n'atteint point l'industrie de cultiveteur, d'où l'on doit „ tirer cette juste consequence qu'elle est sans egard pour „ la negligence „ *Instruction supplementaire pour l'expertise du 16 Messidor an. XI.*

profitto non induce l'Agricoltore a raddoppiar la sua industria, mai potrebbe indurvelo il timore di un piccolo aggravio nelle pubbliche imposizioni.

Oltre ciò deve rilevarsi che essendo la moderna agricoltura toscana in tal grado di floridità, che giudicandone dall'esperienza dei paesi esteri, non è facile di aumentarla, tanto non è poi necessaria la cura del governo di stimolare all'aumento della cultura, quando questo stimolo esser dovesse di troppo imbarazzo, e dasse a temere danni anzi che utilità.

Non è per questo che io voglia inferirne doversi dal Governo affatto negligere le cure d'incoraggimento all'agricoltura del nostro paese. Queste cure sono sempre savie, e apportano vantaggi, ma la premura di occuparsene dee per parte del Governo stare in ragione della tendenza che ha lo spirito patrio per l'agricoltura. Quando adunque, come segue fra noi, quest'inclinazione sussiste particolarmente, le cure del Governo non debbono tant'oltre estendersi da impiegare per esse dei mezzi dai quali fosse luogo a sperarne soltanto un bene assai minore dei mali che derivarne potessero.

Vi sono però anche in Toscana dei paesi ove poco o punto conoscesi l'industria agraria, e per questi è ragionevole che il Governo, anco nella compilazione dell'estimario universale, si appigli a provvedimenti atti a promuovere l'industria medesima. Esenzione di tassa per qualche anno sulle case costruite di nuovo nelle campagne, e per gli accrescimenti fattivi, come pure per le nuove fabbriche di molini, manifatture ec. tenui tasse per alcuni anni sui terreni, che affatto infruttiferi essendo all'epoca

dell'estimario, si rendessero in un dato tempo in stato di perfetta cultura, sono per esempio alcuni dei provvedimenti di cui intendo parlare. Ma di ciò tratterò in altro articolo, non dovendo tali provvedimenti aver relazione colle stime, le quali convien che sieno uniformi ed eguali per tutto lo stato, ed esser dovendo piuttosto un'ispezione particolare della Giunta, che ne tratterà specialmente nelle istruzioni da darsi ai periti stimatori.

Che se anzi più profondamente si rifletta sull'opinione che un gastigar sia l'industria, e premiar l'ozio stimando a regola di compra e vendita, e che altro sistema di stima debba adottarsi per dar sollievo all'industria, si conoscerà non esser pur veramente giusta opinione, poichè giusto non potrà riguardarsi il castigo di un possidente che non ha fatti sui beni propri quei lavori, che finalmente la Società non gli aveva ordinato di fare quando lo rese padrone di quel fondo. E l'imposizione non essendo finora considerata che la detrazione al possessore di una parte della sua entrata, ingiusto sarebbe imponendo detrarre da un'entrata che non sussiste (1).

Può contro tutto ciò rilevarsi che se all'epoca della compilazione del nuovo estimario universale il terreno è inculto, sarà stimato poco, e così lievi saranno le imposizioni; migliorato il fondo, e così aumentatone il frutto le imposizioni saranno allora più lievi su questo fondo

(1) „ On pourrait donc dire avec justesse que c'est la „ propriété qui seule est chargée de la contribution, et que „ le propriétaire n'est qu'un agent qui l'acquitte pour elle „ avec une portion des fruits qu'elle lui donne „ *Instruction de l'Assemblée nationale, sur la contribution foncière décretée les 22 et 23 Novembre 1790.*

migliorato, che sui beni simili, ma coltivati avanti la compilazione. Ciò è vero, e qui dovrebbe esaminarsi se fosse evitabile sul proposto inconveniente.

A prima vista si affaccia l'idea di una revisione e correzione di stime ad ogni quindici o vent'anni, pel cui mezzo dando ai terreni coltivati moderatamente una stima eguale a quella che i simili ebbero all'epoca della compilazione, vengano a correggersi le nuove nate ingiuste stime di riparto.

Io non prenderò a sostenere che ciò sia assolutamente inesegoibile; ma è da esaminarsi se porterebbe a viatose inecessanti spese, a continue e forse interminabili questioni, e probabilmente ancora a grandi inevitabili ingiustizie, rese sempre maggiori, e più facili, quanto diversi, e moltiplicati nel corso dei tempi esser dovrebbero i periti, ed i giudici di tali questioni (r).

Esa me sembra pertanto che questo difetto debba sprezzarsi, e risguardarlo come inevitabile, e derivante da quel destino di imperfezione cui van sempre un cotal poco soggette le opere umane; e ciò tanto più perchè questo servirà in tali di stimolo all'aumento della cultura, fa-

(r) „ Il certainement il est de la justice et de l'intérêt de la nation de ne pas surtaxer les avances, les travaux et les peines de l'homme laborieux qui a l'avantage d'augmenter la vraie richesse de son pays, et qui n'y parvient souvent qu'après des essais, et des travaux dispendieux, dont les remboursements ne sont cependent pas des revenus pour lui; mais quand d'abondantes recoltes, pour obtenues sont profitables à sa fortune, elles les sont doublement à celle de sa patrie, et par l'accroissement de la masse des subsistances, et par les utiles exemples qu'elles y donnent „ *Instruction de l'Assemblée Nationale sur la contribution foncière, decretée les* 22 *et* 23 *Novembre* 1790.

sciando i proprietarj dei beni inculti lusingati di risentire un vantaggio maggiore dalla loro industria nella mancanza di tali revisioni, e correzioni da stime (1).

Io non voglio, dissi, assolutamente rigettar questa idea, ma son limitato ad accennarne i pericoli ed i vantaggi: esser dovrebbe cura della Giunta di meditarvi, e presentare poi al Governo le di lei finali determinazioni, mentre basta che ciò sia fissato al termine della compilazione del nostro estimario.

Da quanto ho rilevato può, parmi, con ragione concludersi che il valore estimale deve desumersi dal prezzo di compra, e vendita, benuteso però che i periti stimatori debbano avere una qualche considerazione a quei facilissimi miglioramenti che il terreno non ben coltivato in breve tempo può ricevere, e che anzi quasi necessariamente debbono farvisi perchè resultanti da lavori ed operazioni già eseguite in tutti i terreni circonvicini, di simil natura, ed in circostanze precisamente eguali.

Con questa massima dovranno pertanto i pe-

(1) „ A l'égard de la proposition de comprendre dans les „ evaluations les ameliorations possibles, elle me paroit d'autant moins susceptible d'être accueillie, qu'elle contribue„ rait à decourager l'industrie. L'intention du Gouverne„ ment est au contraire de chercher par la fixité de l'im„ pôt à ôter à l'agriculteur la crainte d'augmenter son „ imposition en ameliorant les terres. Loin d'adopter la pro„ position dont il s'agit, il importe au contraire de dissiper „ à cet égard les craintes des cultivateurs, et de leur faire „ connaitre que les deux avantages du cadastre sont, l'un „ de rendre la repartition égale entre toutes les commu„ nes, l'autre de fixer le contingent de chaque commune, „ de maniere qu'il ne puisse augmenter, quand même les „ revenus fonciers augmenteraient par l'industrie des cul„ tivateurs „. *Le Ministre des Finances au Préfet du Département de la Meurthe le 24 Ventose an* 12.

riti comunitativi eseguire le stima dei beni, a misura che dai parziali Agrimensori saranno rimesse alla cancelleria le piante e descrizioni dei beni medesimi; e dovendole rimettere ogni giorno potranno le stime eseguirsi quasi contemporaneamente alle misure, ciò che renderà tanto più sollecita l'operazione.

Fissata la massima generale di queste stime, e dopo ciò che dissi nella Memoria publicata l'anno 1802, oull'altro restami ora da suggerire per dettaglio di tale opera, alla buona esecuzione della quale la Giunta dedicherà la maggior sua vigilanza, combinatamente ai di lei Ingegneri, ed ai periti comunitativi. Ed è tanto più inutile che io mi vi trattenga perchè il tutto naturalmente, e spontaneamente deriva dalla suddivisata massima generale, e perchè in alcuni casi, e circostanze particolari possono occorrere misure e provvedimenti istantanei, che ora mal potrebbero prevedersi.

Quando adunque la Giunta avrà date le sue istruzioni generali ai periti comunitativi, riguardanti il modo speciale della stima da darsi ai varj generi di cultura, ed ai diversi oggetti censibili, come sarebber le case rurali, fabbriche di manifatture, terreni e ville di puro piacere, case di città, e simili, procurerà che tali istruzioni sieno osservate, farà sorvegliarne l'esecuzione dal suo Ingegnere particolare, corrisponderà con i cancellieri comunitativi per esser informata di tutto, e farà dei riscontri locali, specialmente avendo in mira la prontezza di esecuzione, e l'esattezza, poichè da ciò intieramente dipende la ricercata necessaria economia.

CAP. III.

DELLA SPESA DI QUESTO NUOVO CATASTO UNIVERSALE.

Il soggetto di questo Capitolo richiamandomi a trattare 1. Dell'importare di tutta l'opera. 2. Del metodo da tenersi nel far questa spesa. 3. Del reparto della spesa medesima sui possidenti, lo suddividero in tre Articoli ciascuno dei quali separatamente svilupperà i preaccennati tre oggetti.

ART. I.

Importar totale del Catasto.

La dimensione dei beni da estimarsi è il dato principale onde desumere la spesa occorrente in tutta la grandiosa opera del nostro general catasto. Conosciuta dunque la misura superficiale della Toscana si conoscerà ancora prossimamente la spesa a cui si va incontro.

Mancando di carte abbastanza esatte del nostro stato, dovrò valermi delle notizie datemi dai pratici nella toscana statistica, alle quali tanto più debbo prestar fede, perchè per rapporto alla provincia pisana combinano con quello che asseriscono i celebri Pompeo Neri e Tommaso Perelli nella relazione della nota visita del 1740. Da questi dati rilevo che la misura superficiale della Toscana è la seguente.

La Provincia Fiorentina, compresa la Lunigiana, e il Volterrano riquadra circa miglia 4705, che sono prossimamente Stora - - St. 24, 500000

La Provincia Pisana, compresa

	St. 24, 500000
Pietrasanta, e Barga (1) riquadra miglia 498 circa così presso che-	„ 24, 595000
La Provincia superiore, e inferiore Sanese, compreso Orbetello, riquadra circa miglia 2785, e così prossimamente	„ 14, 505000
Tutta la superficie della Toscana riquadra adunque circa	St. 41, 600000

Si è già avvertito che l'oggetto principale della spesa e la misura: l'importare di questa può con sufficiente esattezza calcolarsi dalla dimensione dei beni che si devono censire.

L'onorario che suol darsi ai semplici periti Agrimensori, quando si tratta di operazione grandiosa non eccede un soldo per ogni stioro di terra: ma in questo caso atteso l'esattezza scrupolosa che vuole esigersi, e l'obligo ai periti di rettificare gli errori di misura nei quali incorressero, dovrebbe esser maggiore: pure se si considera che una vistosa detrazione dovrà farsi per le piante già esistenti, si può fissare che anche la nostra misura importa un soldo per stioro (2), e valutando la stima, con più le revisioni occorrenti di essa, le spese che porte-

(1) Il Neri, ed il Perelli nella visita del 1740 dicono che la Provincia Pisana riquadra miglia 400 circa: ma allora non vi era compreso ne il Barghigiano, nè il Pietrasantino.

(2) Il piede di Parigi equivale a sol. 11 den. $\frac{4}{5}$ della misura Fiorentina: il nuovo metro equivale a piedi 3 pollici — lin. 11, 44 equivale dunque il metro prossimamente a br 1 14 4, 5116=790 di misura fiorentina. L'arpento equivale a metri 10000, e così corrisponde alla nostra misura prossimamente a stiora 17. per 59. br 18. sol 17 e denari 9, 7008903=da.

rà il Magistrato della Giunta, de' periti comunitativi, ed altro, considero che le operazioni tutte, oltre la misura importino cumulatamente quanto la misura medesima, cioè altri sol. 2. per staro.

Ammetto dunque che questo nuovo estimario importi sol. 2. per staro, e così in tutto sc. 594285.

Quattro anni suppongo necessarj (1) per ren-

La spesa dell' estimario francese, secondo ciò che riscontrasi nella più volte citata collezione di M. Dyon raggiugne per la sola misura a 50 centesimi per arpento, cioè fr. - : : 8 circa fiorentine l' arpento e così corrisponde presso a poco a dei 5 fiorentini per *staro*, importare che poco si scosta da quello da me valutato per la misura del nuovo catasto Toscano, se si consideri che noi aviamo nella nostra misura la suddivisione dei pezzi di terra secondo i diversi possessori, lo che non dee farsi in Francia nè dobbiamo noi considerare l' aumento di spesa che porta nell' estimario Francese il dover eseguir la misura con regole esattissime di trigonometria, che debbono là impiegarsi dai Geometri, i quali in fatti meritano maggior onorario dei nostri Agrimensori, e che la misura francese deve esser fatta in tal modo da poter servire ancora per la formazione di una carta geografica, credendo io che nella estimale misura non sia poi tanto necessario tale scrupolosa esattezza.

Può a ciò objettarsi esser la maggiore spesa che potrebbe produrre l'esattezza voluta in Francia utilissima, perchè si avrebbe una carta geografica da cui manca la Toscana, ed in tal guisa per la carta medesima avremmo un risparmio grandissimo sopra la spesa che occorrerebbe se si dovesse poi fare separatamente dall' estimario. Ciò è vero, ma allora non deve calcolarsi tale aumento di spesa pur al catasto: si deve dare a quanto la spesa che io suppongo, e lì di più dovrà valutarsi e computarsi per la formazione della carta geografica.

(1) In una misura generale come quella di cui si tratta, e che comprenda vaste tenute, e piccolissimi pezzi di terra, ogni Agrimensore potrà ragguagliatamente misurare 250 stara di terra per giorno: tolti i giorni festivi e nostri 40 milioni di staora potranno esser misurati in due anni per mezzo di 300 diversi Agrimensori, i quali così, secondo il mio computo, in quel tempo potranno tutti esser occupati nella misura medesima.

der completa l'opera. Se dunque si pagasse tutto e pronti contanti, quest'opera darebbe l'annua spesa di circa scudi 148572. Ma potransi dai periti ottenere delle composizioni, per mezzo delle quali si verra ad acquistare per lo meno il doppio del tempo al pagamento. Si avrà in conseguenza per otto anni la spesa annua di scudi 74286.

Ora caleoliamo quale aggravio darà ai possidenti l'imposizione per questa spesa, ragguagliandola sulla rendita che i medesimi possessori dai loro beni ritirano.

Nella precitata Memoria sulla perequazione delle masse estimali ho dimostrato, col fondamento di molti dati, che i beni della Provincia Pisana importano presso che Sc. 63, 344929.

Due anni adunque occorreranno per la sola misura, e quantunque le stime possano in parte esser fatte contemporaneamente alle misure, vi rimarrà dopo i primi due anni l'ultimazione ancora delle stime medesime. Questa, l'esame da farsi dalle Giunte, la descrizione dei beni, e la compilazione dei libri estimali sarà l'occupazione di un anno, e mezzo, giacchè anche nella pratica delle stime per i particolari si considera esser il lavoro di tavolino presso che eguale a quello di campagna. Ed ecco dunque che non è mal fondata la mia opinione di occorrervi quattro anni per la compilazione dell'estimario universale, dando due anni alla misura, un anno e mezzo alle stime, esami delle Giunte, correzioni, e sei mesi per la pubblicazione come vedremo in appresso.

Anche il fatto conferma questa mia opinione, poichè l'estimario della Provincia Pisana, così detto del 1622, fu compilato in quattro anni, cioè dal 1618 al 1622. ed è quest'ultimo che ne segna l'epoca, perchè fu allora publicato, e attivato.

Nè può opporsi contro ciò che io dico l'esempio del catasto di Milano, per la di cui compilazione occorsero circa quaranta anni, poichè, come ho avvertito nell'introduzione, fu quello molte volte interrotto dalle guerre, ed il metodo in esso praticato, essendo meno semplice di quello da me proposto lo rese meno sollecito di quel che, con più semplicità, avrebbe potuto essere.

Calcolatane la rendita al 3 per 100, si ha questa nella somma di sc. 1, 900000.

Ho sopra rilevata l'estensione della provincia Fiorentina, e Sanese. combinata l'estensione della Provincia Pisana col sopraenunciato valore dei di lei beni può farsi il calcolo approssimativo ancora del valore dei beni delle Provincie Fiorentina, e Sanese, desumendolo dall'estensione delle provincie medesime. E per approssimarmi al giusto più che sia possibile, voglio anche ammettere che la Provincia Pisana sia, in proporzione della misura, di maggior valore, perchè più fertile delle altre.

Ammetterò pertanto, senza tema d'ingannarmi, che la Provincia Fiorentina non possa avere in proporzione della di lei misura una rendita che la quarta parte minore, e la Sanese che la metà minore della Pisana.

Con questi dati che sono abbastanza esatti pel nostro scopo, e che anzi daranno forse ai terreni dello stato un valore minore di quello che effettivamente meritano, si ha la rendita fundiaria di tutta la Toscana come appresso

La Provincia Pisana con St. 2, 595000 di terra da l'annua rendita di- - - - - - - - - - - - - - -Sc. 1, 900000

La Provincia Fiorentina dalle St. 24, 505000 di terra dovrebbe in proporzione della Pisana produrre annualmente la rendita di Sc. 17,945279: ma ne tolgo un quarto, e la considero di soli- -,, 13, 458960

La Sanese poi con St. 14,505000 di terra in proporzione della Pisana dovrebbe rendere Sc. 10, 623099. ma ne tolgo la metà, e ————

Sc. 15, 358960

Sc. 15, 358960

così la considero di - - - - - - - - - „ 5, 311848

La rendita fundiaria di tutta la Toscana ascende adunque appresso a poco a - - - - - - - - - - - - Sc. 20, 670808

E repartendo l' annua suddetta spesa della compilazione dell' estimo di sc. 74286 sulla rendita predetta si avra l' aggravio di sc. — 2. 10. 4. per cento scudi di rendita, lo che corrisponde a poco più di un terzo di scudo per cento sulla rendita (1).

Ognun vede che tale imposizione sarebbe per i possidenti toscani insignificante. Potrò dimostrar ciò con varj quadri delle passate annuali impostazioni che ho preparati per inserire nella Memoria di cui ho parlato nell' introduzione; ma senza questo deve chiunque esserne persua-

(1) Vi sono in Toscana degli estimarj regolari fatti modernamente a precisa misura. Quello della Valdinievole ne è uno che comprende molte comunità nel Pistojese ne sono stati fatti, ed in altre parti della Provincia Fiorentina. Varie comunità della Provincia Pisana, ed alcune della Senese hanno ancora fatto con ha molto l' estimario a misura. Per queste comunità non occorre nell' estimario universale nuova misura, ma soltanto rettificazione per i possessori variati, e nuova stima per renderla uniforme in tutto lo Stato, essendosi così praticato pure in alcuni Dipartimenti dell' Impero Francese, ove trovavasi già un estimario regolare, come leggesi nella raccolta di M. Oyon

Ciò porterà nel nostro estimario un notabile risparmio di spesa che ora non calcolo perchè me ne mancano i dati precisi, e perchè non lo credo necessario, mentre dovendosi questo valutare per un vantaggio allo stato, non dovrà egualmente esserlo per tutte le comunità, ma solo per quelle ove già trovasi estimario modernamente compilato: onde per le altre il ragguaglio della spesa sarà di un terzo di scudo per 100 di rendita conforme risulta dal calcolo preaccennato.

so, sol che rifletta i reclami dei possidenti contro le passate imposizioni toscane non aver avuta altra origine che il reparto capriccioso delle imposizioni medesime, non regolato in proporzione del valore dei beni censiti. Onde se la spesa futura sarà repartita con giusta proporzione per tutto lo Stato, il ragguaglio sarà più mite, e tale da esserne tanto meno sensibile l'aggravio. Oltre che tollerabile quest'aggravio si renderà a tutti, mentre non si lasci di dimostrare al pubblico, che non solamente è inevitabile il nuovo estimario universale, ma che porterà dei rilevanti vantaggi, come è realmente e come sarebbe ancorchè altro ben non portasse che un giusto reparto nei publici contributi.

ART. II.

Del metodo di fare la suddetta spesa

La misura di tutti i beni da estimarsi fatta nella forma da me proposta non porterà nessuna, o pochissima ingerenza ai Magistrati per rapporto alla spesa.

Dovendo farsi tale operazione dagli Agrimensori parziali dei possidenti ed a proprio conto di questi, il Magistrato non avrà facoltà d'immischiarsi degli oggetti relativi alla spesa medesima: onde in ciò la pubblica amministrazione sarà notabilmente sgravata, e si avrà un vantaggio nel mio progetto anche per questo lato, venendo così risparmiata la spesa dell'esecuzione, ed evitati i maneggi e gli intrighi, i quali danno sempre un dispendio inutile, portano malumore nel publico, cagionano dei reclami, e ritardano il termine dell'opera.

Dovranno per altro tutti i Magistrati esser

incaricati della spesa dei periti comunitativi.

In quanto alla misura che essi devono fare dei circondarj, converrà che si fissi una tariffa, a giornata, approvata dalla Giunta, come pure una tariffa nello stesso modo dovrà determinarsi per le occorrenti correzioni.

Le stime poi potranno darsi in cottimo ai periti comunitativi, a un tanto lo stioro, ossivvero a un tanto per appezzamento, colla condizione che tutte le spese per le occorrenti correzioni, dietro ai giusti reclami di chi vi ha interesse, debbano esser a carico loro. Non parlo delle spese che possono portare i reclami ingiustamente e capricciosamente fatti, poichè queste vanno di lor natura a carico da chi ha reclamato.

Sembrami che in tal guisa i periti comunitativi avran forse stimolo di agir con giustizia, e non vorran dipartirsi dalle regole, che a forma d'istruzioni saranno lor date dai Magistrati approvati dalla Giunta.

Per le spese di circondarj, stime, piante generali, correzioni ed altro, dovranno per tanto le comunità far convenzioni coi respettivi loro periti, per mezzo delle quali procurarsi delle annuali composizioni che prolunghino al possibile il tempo dei pagamenti. Nulla però potrà essere stabilito su questo senza il consenso della Giunta, special cura della quale sarà poi di sorvegliare alle operazioni di questi periti, acciò facciano il loro dovere, e perchè i lavori da pagarsi a giornata sieno eseguiti con quella sollecitudine che è compatibile coll'importanza del soggetto, e di ciò dovrà principalmente esser incaricato l'Ingegnere della Giunta.

ART. III.

Del reparto delle spese del nuovo catasto universale.

Se tutta la spesa di questo estimario si facesse a conto proprio delle comunità, il reparto di essa sulla massa degl' interessati dovrebbe avere due metodi. Il primo relativo alla spesa della misura, e di tutte le operazioni che hanno ad essa rapporto: dovrebbe repartirsi questa spesa sulla massa totale di ciascun interessato in proporzione della misura dei di lui beni, giacchè è la misura medesima quella che regola il lavoro, e perciò l'onorario di questi Agrimensori.

Il secondo metodo relativo alla spesa delle stime e di tutte le operazioni analoghe dovrebbe regolarne il reparto in ragion del valore degli effetti di ciascun possessore, perchè veramente più dal valore che dall'estensione dei beni dipende il maggior o minor lavoro dei periti.

Ma dovendosi la spesa per la misura e correzione di essa fare a conto dei possessori, sarà loro particolare interesse il convenire coi periti del pagamento, in guisa che per lor sia meglio soffribile, nè dobbiamo però occuparcene.

Dobbiamo dunque soltanto trattare delle spese di stime ec. che si devono fare a conto delle Comunità.

Si dovranno queste spese repartire in proporzione del valore del fondo censito, e le Comunità pertanto le registreranno in un conto a parte; nel corso dell'operazione si esigeranno dalla massa dei possidenti, e da ciascuno di questi in quella proporzione nella quale si esi-

gerebbe oggi qualunque imposizione, tenenda però di tutte le esazioni un conto aperto per liquidarsi poi, e pareggiarsi quando sara compilato il nuovo general estimario. A quest'epoca si dovra fare il reparto preciso sui possessori a forma del possesso che in loro resultera dal nuovo estimario. Cosi si farà il conguaglio fra la tangente e il pagato, purificando ogni diversita per le dependanze che sopra.

È inutile di fermarsi qui lungamente a dimostrare la giustizia dei sudditi due metodi di reparto. Il primo, per la misura cioe, è quello che communemente si osserva anche dai particolari, perche maggiore essendo il lavoro in proporzione della maggior misura del terreno, anche l'onorario deve esser a quella proporzionato, ed il possessore che ha una maggior quantita di terreno, dando causa ad un lavoro piu lungo deve in proporzione di questo contribuire alla spesa con rata maggiore.

Il secondo metodo riguardante la stima ed operazioni a lei relative è giusto pure, perche secondo il valore degli effetti aumenta il lavoro dei periti. Così si regola sempre il loro onorario, ed in tal guisa si repartono anche in oggi le spese delle comunita, potendo prendere ancora le medesime epoche delle esazioni, lo stesso camarlingo, ed ancora le medesime penali per i morosi al pagamento, affinche in tal guisa stiasi il piu possibile ai termini dalle veglianti leggi, che l'esperienza ha fatte ormai riconoscere ottime

CAP. IV.

DISCUSSIONE SUL DIRITTO CHE ALCUNI TERRITORJ DELLA TOSCANA POSSO AVERE D'ESSER ESENTI DAL CATASTO.

Può a qualcuno cader dubbio se tutti i territorj di Toscana debbano o no indistintamente esser censiti. I terreni bassi, e paludosi, i colli di solo mattajone, le montagne di greto masso, le piagge dei fiumi soggette a continue corrosioni, e finalmente la Maremma ove per insalubrità d'aria mancano le braccia bastanti a coltivarne il suolo, sono tutti luoghi pe' quali potrebbe dubitarsi se debba o no aver luogo questa compilazione dell' estimario universale.

Esaminerò tal questione in tanti separati Articoli quanti sono gli oggetti che l' interessano.

ART. I.

Della necessità di un estimario senza veruna esclusione di beni.

È innegabile che per i proprietarj dei summentovati terreni debba avere il Governo dei particolari riguardi. Sottoporli ad un censimento generale, benchè la loro stima sia bassissima, e proporzionata alle rendita sarà assai nocivo; e ciò perchè qualunque aggravio lor si dia, ridonda sempre in scoraggimento ai proprietarj di migliorarne la cultura.

Questi sono quei siti ne' quali non va omesso mezzo veruno che possa incoraggirne la coltivazione, ed il bonificamento. Esentarli da qualche tassa, favorirne in ogni modo i proprietarj sopra quelli dei terreni fertili, sarà vantaggioso, e conducente al fine ricercato.

Ma qui cade in acconcio di rilevare che due

sono gli oggetti di un estimario. 1. Avere un dato fisso onde repartire equabilmente le imposizioni, 2. Far conoscere al Governo la forza produttiva del suolo, ed al pubblico il valore del patrimonio di ogni possessore.

Ambedue questi oggetti sono della massima importanza. Si è parlato assai del primo nell'introduzione di questa Memoria, e senza repetersi e dire delle cose ormai troppo discusse, e conosciute nulla sarebbevi ora da aggiungere.

E ben noto ancora tutto ciò che può dirsi relativamente al secondo oggetto; pure non avendone io parlato finora mi vi tratterrò alquanto.

In quella guisa che è utile e necessario al Governo di conoscere pienamente il carattere ed i costumi de' popoli che governa, per ben regolare la finanza dello stato, egli è par necessario di conoscer perfettamente la ricchezza della nazione. Ove questa nazione è ricca per commercio devesi dal Governo conoscere il prodotto di questo, e dove le rendite fondiarie formano la prima sorgente della nazionale ricchezza è di queste rendite che devesi perfettamente conoscere il prodotto con quell'esattezza a cui è permesso di giungere.

Or come mai potrà conoscersi questo genere di ricchezza senza un registro universale di tutti i beni, cioè a dire senza un general Catasto?

Questo Catasto è dunque necessarissimo per ben regolare la Finanza, è molto utile ancora per alcuni oggetti politico-governativi; come sarebbe la spesa del Militare, degli Impiegati, delle pensioni ec. perchè uno sbilancio fatto in tali spese può esser rovinoso allo stato per mille rapporti.

Anche ai particolari è utile il Catasto. Colo-

ro la di cui fortuna consiste in danaro, sono necessitati d' impiegar questo nelle mani dei possidenti. La cognizione della forza dei patrimonj sarà quindi utilissima ai Capitalisti, e ai Mercanti, ai quali il Governo deve per ciò dare tutti i mezzi per acquistarla, e così assicurare la loro fortuna, onde mantenere la buona fede nei contratti, e non obbligare questa classe di persone ad abbandonare il proprio paese per stabilirsi ove trovasi da impiegare il danaro con sicurezza.

La mancanza di un pubblico registro, onde i capitalisti possano avar mezzo facile per conoscere la validità del debitore, e conoscerla senza operazioni pubbliche e odiose affine di assicurare la loro fortuna, produrrà sempra o l' espatriazione, o l' impiego del danaro ad un frutto così lucroso, che il rischio del capitale sia equilibrato dall' eccedenza del guadagno. Ne abbiamo recentissimo esempio anche in Toscana, e non è azzardato il sospetto che la mancanza di questo registro ne fosse in gran parte la causa.

Questo secondo oggetto dell' estimario universale è egualmente valevole per i fondi coltivati e molto fruttiferi che per l' ioculti, e di poco frutto; e di qui nasce la necessità di censire indistintamante tutti i beni dello stato, e comprendere nel nostro estimario anche la maremma, e gli altri terreni poco fruttiferi (1).

(1) „ Toutes les propriétés foncieres même celles dont les „ produit paraît nul doivent être cotisées, parce que toutes „ sont protegées par la force publique, mais ces dernieres „ ne doivent contribuer que pour une somme extrêmement „ modique . . . . *Instruction de l' Assemblée Nationale sur la contribution foncière du* 22 *et* 23 *Novembre* 1790.

ART. II.

Del sistema da tenersi per estimare i beni di Maremma, e gli altri poco fruttiferi

Quantunque le massime generali nella compilazione dell'estimario di quei terreni debbano esser le medesime che per tutti gli altri beni dello stato, nell'applicazione di tali massime deve però esservi una certa differenza.

Prima di entrare in materia è necessario distinguere in due classi i terreni di cui si tratta. Nella prima porremo i terreni paludosi sparsi nei paesi coltivati, i monti di greto sasso, i colli di puro mattajone, e le piaggie dei fiumi soggette a continue corrosioni. Porremo nella seconda i soli terreni di quelle Maremme ove l'aria è affatto insalubre.

Per i terreni della prima classe vi sono mezzi facili onde farli divenir presto coltivati, come l'esperienza ci ha fatto vedere anche nei nostri tempi. Si osservi il padul di Stagno verso Livorno: di un fondo poco tempo fa inculto, stagnante e di aria infetta è oggi divenuto un territorio sparso di ubertosissimi poderi. Si veggano i monti di Buti: massi enormi fra i quali appena le ginestre ed i mirti avevano vita, erano essi una volta: sono oggi i più ameni e fruttiferi oliveti della Toscana. Il padul di Vado in Rosignano provincia pisana, la val di Chiana nell'aretino ci offrono simili esempi, per lasciarne tanti e tanti altri che citar si potrebbero. Tal facilità di miglioramento dee dunque persuaderci che oggi questa classe di terreni non merita esenzione veruna nel nostro estimario. Avranno però sempre un vantaggio sopra gli altri con la stima a compra e vendita, perchè

essendo ora di poco valore, e potendo l'industrioso proprietario trar partito dai mezzi che le circostanze gli offrono, aumenterà ben presto la sua rendita e così nelle annuali imposizioni sarà degli altri meno aggravato: vantaggio che col nostro estimario non può toglierlisi, e che è anche giusto di dargli in premio del coraggio mostrato nell'intraprendere dei lavori, i quali debbono credersi di qualche difficoltà, quando nessuno abbiali finora intrapresi.

I beni soltanto della seconda classe, cioè delle Maremme d'aria insalubre ed infetta compongono dunque quel territorio, il quale nella formazione del nostro estimario merita una qualche favorevole distinzione.

La misura per altro dipendendo da principj fissi ed invariabili deve esser la stessa. Il modo di farla eseguire deve solo alquanto variare: devesi cioè dal Governo inviare ivi degli Agrimensori; e questa operazione deve farsi per di lui conto. Ma colla Giunta anche in questi luoghi corrisponderà direttamente il Magistrato Comunitativo per maggior semplicità di sistema.

La stima dovrà qui pure farsi a compra e vendita, dovranno compilarsi i Catasti comuoe, per comune e compilati che sieno esser sottoposti alla censura dei Comunisti per farvi poi le occorrenti correzioni, il tutto come nell'ultimo loro articolo dispongono le istruzioni del 14 Febbrajo 1785, e come si dirà al Capitolo della publicazione del nostro estimario uoiversale.

Nella forma soltanto dovrà dunque differire la compilazione dell'estimario delle Maremme da tutti gli altri, ma siccome l'oggetto di questa differenza è di dare a quei paesi una qualche esenzione relativamente alle spese, però

prima d'intraprender l'opera proporrei di domandare ai magistrati comunitativi se a tutti, o a qualcuno di loro piacesse piuttosto di accettare il sistema generale, ciò che in nulla varierebbe le nostre idee, e d'altronde porterebbe il vantaggio di una maggior semplicità d'azienda.

ART. III.

Della spesa per gli Estimarj di Maremma.

Ognuno comprende che per questi estimarj occorre la medesima spesa che per quelli di tutto il resto dello stato. Or dunque se tale spesa si gravasse intieramente su quei possidenti verrebbero a risentirne un danno notabile, e riducendosi in quelle comunità per qualche anno l'imposizione quasi eguale alla rendita sarebbe così, se non reso impossibile, almeno ritardato d'assai il bonificamento che si desidera, e che deve essere una delle principali cure del Governo.

Convien pertanto che quivi lo stato faccia un sagrifizio, incaricandosi esso se non di tutta, almeno di una tal parte di quella spesa, che renda l'aggravio sulla rendita di quei terreni eguale a quello che per l'oggetto medesimo avranno i terreni fruttiferi del resto dello stato.

Mi spiego con un esempio. Si è veduto che la Toscana, a causa dell'estimario avrà un'imposizione per otto anni di un terzo circa di scudo per 100. scudi di rendita. Questa imposizione però è quivi così mite perchè rilevante è la rendita dei beni. Ma nelle Maremme ove la rendita è tenue, la spesa dell'estimario non già di un terzo di scudo, ma sarebbe forse del 10. per 100. e più sulla rendita dei beni medesimi.

Or dunque io propongo che lo stato debba soffrire il di più della spesa oltre il terzo per 100. ciò che nel nostro esempio porterebbe a scudi 9. ⅔ per 100.

Lo stato dovrebbe far cioè tutta la spesa e quindi dovrebbe farsi rimborsare dai possessori maremmani della porzione che si è veduto doverli appartenere, e che nel precedente esempio si è veduto essere ⅓ per 100 sulla rendita, cioè $\frac{1}{18}$ della totale spesa.

Ecco così compilato ancora l'estimario delle maremme con piccolo aggravio di quei possidenti, aggravio per essi sopportabile perchè eguale a quello di tutti gli altri beni dello Stato.

E qualora poi a operazione completa si trovasse, come io credo, che la spesa è assai minore di quella da me accennata di sopra, proporrei che il Governo usasse un elargizione maggiore verso i possidenti di Maremma, condonandoli anche una parte ovvero tutta la loro tangente che sopra, e ciò secondo il maggior valore ritrovato dei beni, e la minore estensione del territorio da esentarsi, dovendo realmente quest'ultima estensione stare in ragione inversa della misura di quel territorio, e del valore dei terreni di tutto il resto dello stato.

ART. IV.

Del modo di rindennizzare lo stato della spesa fatta per l'Estimario delle Maremme.

Deve ora esaminarsi se le elargizioni che lo stato avrà fatte verso i possidenti delle Maremme d'aria malsana debbano essere a di lui carico, se debbano cioè prelevarsi dall'attuale sua rendita di tasse prediali, ovvero se debba sof-

frirsi dalla massa universale dei contribuenti alle spese dello stato.

Un Governo saggio non contrae mai più impegni di quei che sono necessarj e inevitabili per sostenere il suo decoro, e per mantenere la tranquillità e così la felicità dei popoli; di qui è che misura le contribuzioni in ragione dei bisogni: se dunque lo stato avrà d'altronde li stessi bisogni avanti che dopo la compilazione del nuovo universal catasto, è chiaro che tutte le spese di questa compilazione formano un bisogno di più. dovrà dunque imporre espressamente per questo oggetto, e quest'imposizione esser a carico di coloro per interesse de' quali si fa la spesa medesima.

Si è veduto per altro che il nostro estimario non è utile solo ai possessori di terreni, ma lo è pure, e sensibilmente, ai capitalisti. Potrebbero essi con leggiero aggravio, sollevare da questa spesa i possessori dei beni di Maremma, solche la tassa detta del *registro delle ipoteche*, che nel nostro stato dovrà ora istituirsi, si ponesse a carico dei creditori capitalisti per quel tanto che è necessario onde supplire a quella parte di spesa dell'estimario che spetterebbe ai possessori dei medesimi.

Non essendo mio scopo di dare adesso un'idea precisa della suddetta tassa del registro delle ipoteche, non mi dilungerò in trattarne, e solamente rileverò che in tal guisa avremo d'avanzo il mezzo di formare l'estimario di tutto lo stato senza aggravio di quei popoli che per l'infelicità del loro paese non imposizioni, ma aussidj meritano dal Governo.

Si opporrà forse a questo mio progetto che i possidenti del territorio fertile della Toscana

dovranno stare in qualche disborso, perchè la tassa del registro non si esige tutta in un tempo. Ma dobbiamo qui considerare che neppure le spese dell'estimario si fanno tutte in un tempo, essendovi inoltre il vantaggio delle composizioni che le comunità, e i particolari ancora otterranno dai loro periti.

Si dirà pure che colla istituzione di una tassa del registro gravata sui creditori capitalisti, si viene a dare un aggravio al publico, il quale rimarrà senza oggetto dopo la nostra compilazione. Ma ciò che monta? Se questa tassa sarà allora inutile potrà torgliersi; pure essendo giusto che alle spese universali contribuiscano ancora i capitalisti, ciò non porterà danno veruno, e nè anche ingiustizia, solchè tutto sia combinato in modo tale, da doversi in fatto pagar questa tassa dai creditori, e non dai debitori, e quando il primo di lei oggetto sia terminato potrà servire per le spese di un dipartimento di soprintendenza, necessario alla conservazione dell'estimario medesimo; potrà pure in gran parte supplire alle tasse prediali che dovrebbero le Maremme, le quali avvrebber così un'esenzione su tali tasse, che ognuno vede esser giusta.

Ma troppo forse mi son diffuso in quest'articolo, entrando in dettagli quasi estranei alla soggetta materia. Lascierò dunque di trattarne più oltre, e mi limiterò ad avvertire che dovrebbe trovarsi un compenso per le esenzioni che meriteranno in qualche caso i possessori di piaggie soggette a continue corrosioni dei fiumi, piaggie che son comprese nella prima classe di quei beni de' quali si è trattato all' articolo 2. di questo Capitolo.

Questo non è però oggetto appartenente alla

compilazione. La Giunta dovrà piuttosto occuparsene quando tratterà della conservazione dell'estimario, per il che lascio ora di parlarne, come di altri la di cui determinazione deve aspettare alla Giunta la quale dovra aver facoltà di decider sull'atto in tutti i casi qui non previsti.

CAP. V.

DELLE MASSE ESTIMALI.

Prima di passare a trattare della publicazione del nuovo estimario universale deve determinarsi il valore delle così dette *Cifre estimali*, o *Masse d'estimo*.

Massa estimale è la somma della stima data a ciascun effetto, e chiamasi ancora *Massa maggiore*.

Cifra estimale poi, detta ancora *massa minore*, è una espressione ideale con la quale vuol rappresentarsi con un numero piu piccolo e piu semplice una certa determinate somma della stima dell'estimo, colla quale si puo piu facilmente calcolare il reparto delle imposizioni, giacchè questo si fa sulle predette cifre, e masse minori di ciascun possessore.

Unità si chiama questa cifra nel Fiorentino, ove rappresenta il valore di un effetto, che secondo l'estimo ha dieci scudi d'annua rendita. Lo stesso nome, benchè il doppio valore, ha la cifra estimale nella provincia Sanese.

Nella provincia pisana poi detta cifra si chiama *Lira*, che come la moneta, si divide in soldi, e denari, e il di cui valore estimale rappresenta la somma di scudi quattrocentottanta.

Anche nel nostro nuovo estimario vi è biso-

gno di fissare una cifra estimale tanto per la semplicità delle espressioni, quanto per la facilità dei calcoli nel reparto delle imposizioni (1).

E siccome è dall' estimario della provincia pisana che veramente possono ricavarsi, e che abbiamo apprese buone regole per la nuova compilazione, così anche per la cifra seguiteremo il sistema di questa provincia che veramente è il più semplice.

La cifra generale per questo nuovo estimario sarà dunque da noi chiamata *Lira*, ed i compilatori dell' estimo dovranno a ciascuna posta ridurre la stima, o massa maggiore in tante cifre estimali rappresentanti la stima medesima.

Si è veduto che attualmente nella provincia pisana la Lira rappresenta il valore di scudi quattrocento-ottanta. Ciò è molto comodo, perchè dividendosi la Lira in 240. danari abbiamo delle frazioni che facilmente si riducono a interi. Col prendere la metà del valor dell' effetto, si hanno subito, e con una semplicissima operazione tanti danari di massa minore che poi si riducono a interi con poche altre egualmente semplici numeriche operazioni.

(1) Nel catasto Francese nulla è stato determinato rapporto a questa cifra. La stima dei beni deve in quello esser espressa soltanto per rendita, e così non fa bisogno di valersi di cifre, come usiamo noi, che esprimendo la stima colla somma totale del valore dei beni censiti, riuscirebbe questa somma troppo grande e incomoda nel calcolo dei reparti delle tasse, onde si rende necessaria la semplice espressione delle cifre estimali.

In questa parte vi sarebbe dunque non differenza dal nostro estimario a quello francese, differenza che vi ho lasciata perchè nulla interessa le basi principali della nostra opera, e giacchè qualora dovessimo uniformarci al metodo francese, ciò potrà ordinarsi dalla Giunta.

Digitized by Google

E qui è solo da osservarsi che siccome col nuovo estimario i beni debbono molto aumentarsi dall' antica loro stima, questa lira in vece di rappresentare la 480ma. parte del valore dell' effetto come segue oggi, rappresenterà un valore molto superiore a quello. Da ciò ne viene che il proprietario di un podere di cui oggi la massa minore è per, esempio, due Lire, la troverebbe di sei o sette lire. Ora questo notabile aumento sarebbe per certo spiacevole a molti possessori, giacchè i più non comprendono esser per esso bene insignificante il maggiore o minore valore estimale dei loro terreni, purchè ciò sia eguale per tutti.

Conviene persuadersi che da questo deriva la principale difficoltà incontrata nella compilazione degli estimarj che sono stati tentati dietro le istruzioni del 1785. da alcune comunità della provincia pisana. Molti possidenti, veduto che la cifra estimale dei loro beni notabilmente aumentava, senza osservare che questo era eguale per tutti, si son creduti esposti ad un aumento di contribuzione, hanno reclamato contro il nuovo estimario, e la tentata compilazione ha incontrata una gravissima spesa, si è fatta con molta lentezza, e in qualche comune non è stato possibile di ultimarla.

Questa è assolutamente un' idea falsa; ma dovendosi talvolta rispettar l'opinione anco non ben fondata, e specialmente poi quando ciò non porta danno veruno, ed è anzi per derivarne qualche vantaggio, propongo di determinare che la cifra estimale da chiamarsi *Lira d' estimo, o di massa minore* rappresentar debba un valore assai maggiore di quello che oggi rappresenta nella provincia pisana.

E dovendosi fra noi ancora introdurre il sistema monetario dell' Impero Francese, potrà questo valore rappresentato da una lira di massa, essere di mille scudi di stima. Così ogni centesimo di lira rappresenterà dieci scudi di massa maggiore, o stima d' estimo, e un decimo di lira rappresenterà cento scudi della stima medesima (1).

Le frazioni di questa nuova cifrà saranno ancora più comode di quelle dell' antica, perchè potremo nei calcoli valerci dei decimali, ed essendo in tal guisa il valor della cifra medesima più che duplo dell'antico, non si avrà notabile aumento nelle masse minori, e rimarrà in conseguenza nell'animo dei possidenti poco istruiti (che sono i più) la persuasione che il nuovo estimario non sia per apportar loro aggravio nelle consecutive tasse.

CAP. VI.

DELLA PUBLICAZIONE DEL NUOVO CATASTO UNIVERSALE.

Ordinano le Istruzioni del 14 Febbrajo 1785 che appena l'estimario è finito si notifichi ai possidenti, accennando a ciascuno la posta di cui viene addebitato, colla descrizione, e confinazione dei beni, loro misura, stima, e massa minore, tutto in una nota ben chiara

(1) A quest' effetto per istruzione dei nostri periti stimatori, e Agrimensori dovrà farsi un ragguaglio generale delle misure nuove francesi, colla nostre, come mi vien supposto che sia stato fatto in varj paesi riuniti modernamente alla Francia, ed al Regno d' Italia. Il Chiarissimo Vassalli fece nel 1798 un operetta che poi è stata a quest' effetto molto utile per il Piemonte: non è a mia notizia che simili ne siano state fatte per la Toscana: ho principiato ad occuparmi di un tal ragguaglio, e spero che in breve potrò publicarlo,

che i Cancellieri devono fare ex officio, e rimetter firmata ad ogni possessore. Vogliono le medesime Istruzioni che quindi s' invitino i possidenti a vedere tutto il catasto esistente nella respettiva Cancelleria Comunitativa, nella quale deve star per sei mesi all' oggetto che ognuno possa sodisfarsi ed avanzar quei reclami che crede di ragione, e determinano che se, spirato detto tempo non vi saranno reclami, allora il Giudice competente deva decretare la finale approvazione; essendovene, allora deva sospenderla, e rimandarla a due mesi dopo le ultime correzioni.

Presso che nella stessa guisa dovrebbesi ora procedere dopo la compilazione del nostro universale estimario. Solamente io propongo, che dei sei mesi nei quali deve come sopra l' estimario tenersi nella Cancelleria alla publica ispezione, quattro si assegnino ai possessori per presentare alla Cancelleria stessa i lor reclami in carta, e gli altri due debbano impiegarsi dal Magistrato, e suoi deputati ad esaminare i reclami, e che spirati i primi quattro mesi debba farsi nella sala del magistrato un' adunanza, invitando i possessori tutti a farvi intervenire alcuni periti parziali, e di loro confidenza per esporre le ragioni dei loro reclami. Il numero di questi periti dovrà determinarlo la Giunta, regolandolo dalla vastità del Communello respettivo: nè mi fermo ad indicare il metudo con cui i possidenti debbano eleggere i periti per queste adunanze, perchè non dovranno i medesimi essere in gran numero, dovendo persuadersi che pochi saranno i reclami contro il nuovo estimario, quando questo sarà eseguito colle regole quì prescritte. ma nel caso che in qual-

che Comunello s' incontrassero difficoltà in tale elezione, dovrà allora il Cancelliere renderne conto alla Giunta, e questa deciderà sull' atto, e prescriverà un sistema analogo alle circostanze di quel tal Comunello ove s'incontrassero difficoltà. E per questo che i possidenti dovranno avere eletti e notificati i loro periti per l'adunanza quindici giorni avanti che questa debba seguire perchè così la Giunta avrà il tempo necessario onde notificare le di lei finali determinazioni.

L' adunanza predetta dovrà farsi, come si è detto per ciascun comunello separatamente coll' intervento dei periti comunitativi per parte del Magistrato, e dei residenti nel Magistrato medesimo col Cancelliere. Questo dovrà fare il processo verbale dell' adunanza, e rimetterlo subito alla Giunta, la quale esaminerà tutti i processi che dai Cancellieri le saranno rimessi, e quando sarà deliberato sopra le risultanze di quei processi notificherà le sue determinazioni ai Cancellieri, ordinerà a questi d'intimare altrettante adunanze quante furono le prime, procurerà che intervenga a queste un Membro della Giunta, il quale potrà essere il Capo di quel Dipartimento a cui quel tal comunello appartiene, ed in queste ultime adunanze dovranno esser terminate tutte le questioni, e sopito ogni reclamo.

Da quanto sopra si è detto chiaro resulta che ogni reclamo dovrà portare ad una perizia, e perciò della forma di questa si occuperanno i Magistrati avanti la prima adunanza, e l'esame che la Giunta farà del processo verbale, non meno che l'ultima adunanza, avranno per guida la suddivisata perizia: così questa, o altra

che la corregga devono in sostanza ultimare ogni questione senza bisogno di nuovi termini.

Si deve inoltre stabilire, che tanto la prima notificazione degli estimarj, quanto la pubblicazione finale di essi, e la loro attivazione debbano esser contemporanee in tutte le Comunità dello stato, e che le ulteriori questioni non sieno definite in via di grazia, ma debba tutto esser deciso a forma delle leggi, e dietro il disposto di ragion comune ove la legge mancasse.

Questi ultimi provvedimenti derogano in sostanza ben poco alla legge del 1785, e affrettando d'alquanto la pubblicazione dell'estimario vengono a recare vantaggio al publico, e minorare la spesa. La diminuzione di termini può aver luogo nel nostro sistema anco perche la misura essendo fatta dai parziali dei possidenti, e da questi firmata, e approvata prima di presentarsi in Cancelleria, non vi è bisogno di altro riscontro. Il termine di sei mesi adunque accordato da noi è più che sufficiente per la verificazione delle sole stime, e dopo le adunanze e le altre formalità da noi proposte per la pubblicazione non deve la decisione della Giunta avere appello.

Il Catasto universale proposto pertanto, che ho dimostrato potersi eseguire con lieve aggravio dei possidenti, e nessuno del regio erario, non solo è necessario, e utile al publico, ma è ancora conforme alle leggi censuarie vegliauti in Toscana (1), leggi per vero dire molto bene

(1) Nell'Impero Francese secondo le ultime leggi vi devono esser tre copie tanto delle piante che delle *matrici dei ruoli*, da noi detti libri dell'estimo, che una per la comune, una per l'Archivio Dipartimentale, e l'altra per il Governo.

immaginate, ma che non ponno adempir l'oggetto della loro istituzione senza un nuovo estimario generale ed uniforme per tutto lo stato.

Nel Regno d'Italia dei catasti originali vi è solamente una copia, e questa si conserva nel Dipartimento del Censo in Milano, ove si fanno tutte le operazioni relative alla tassa diretta.

In Toscana vi sono due copie dei libri dell'estimo. Una di queste si conserva alla Cancelleria, e l'altra all'Archivio di sopraintendenza comunitativa di ogni provincia. Le ultime leggi vogliono che vi sieno ancora due copie delle piante di estimarj da compilarsi di nuovo.

Anche per il nostro universale estimario dovrebbe determinarsi il numero delle copie e di piante che di descrizioni, ma questo non interessa le massime generali, e potrà in conseguenza lasciarsi alla decisione della Giunta.

Pure mi si permetta di avvertire che utile sarà sempre ed ogni Provincia un Archivio generale degli estimi, come è in Pisa, il quale serve alla conservazione dei catasti, ed è utilissimo, come la fa vedere la regolarità mantenuta per di lui mezzo negli estimarj compilati l'anno 1622. Archivio tenuto utile inoltre ai possidenti della nostra Provincia, e sommamente proficuo poi alla città di Pisa, richiamandovi la concorrenza di tutti i proprietarj per eseguire le cose delle tolture d'estimo, e per esaminare i catasti in quelle parte che le descrizioni, e le notizie ivi esistenti potrebbero essere utili alle dispute di possesso, o a quelle di aggravio nelle imposizioni.

Ardisco pertanto di proporre che delle due copie di catasti, e delle piante del nuovo universale estimario (da me credute bastanti) se ne debba conservare una alla comune, e l'altra all'Archivio generale dell'estimo, da istituirsi in ogni Provincia conforme a quello di Pisa, che il mio amor patrio mi lusinga d'altronde che sarà conservata almeno in questa città, ove pur un antichissimo privilegio è sempre stato da tempo immemorabile.

INDICE

Introduzione . . . . . Pag. 1

CAP. I. *Del Magistrato, o della Giunta del Catasto universale di Toscana* 7

CAP. II. *Regole generali per l'esecuzione del Catasto* 8

ART. 1. *Della Misura* 9

ART. 2. *Delle Piante* 12

ART. 3. *Della descrizione dei beni* 18

ART. 4. *Delle Stime* 21

CAP. III. *Della spesa di questo nuovo Catasto universale* 29

ART. 1. *Importar totale del Catasto* . . . ivi

ART. 2. *Del modo di fare la suddetta spesa* . 35

ART. 3. *Del reparto delle spese del nuovo Catasto universale* 37

CAP. IV. *Discussione sul diritto che alcuni territorj della Toscana ponno avere di esser esenti dal Catasto* 39

ART. 1. *Della necessità di un estimario senza veruna esclusione di beni* ivi

ART. 2. *Del sistema da tenersi per estimare i beni di Maremma, e gli altri poco fruttiferi* . 42

ART. 3. *Della spesa per gli estimarj di Maremma* 44

ART. 4. *Del modo di rindennizzare lo stato della spesa fatta per l'estimario delle Maremme* . 45

CAP. V. *Delle masse estimali* 49

CAP. VI. *Della pubblicazione del nuovo Catasto universale* 51

ERRATA			CORRIGE
Pag. IV.	v	1.	talechè	talchè
1.	v.	10.	riparto	reperto
2.	v.	30.	tanto, grande	tanto grande
9.	v.	2.	nostra, opera	nostra opera
18.	v.	9.	lim itrofi	limitrofi
28.	v.	11.	per dettaglio	per il dettaglio
32.	v	29	correzioni,	correzioni ec.,
—	v.	30.	vedremo	vediemo
34.	v.	34.	trovesi estimario	trovasi l'estimario
36.	v.	18.	forse stimolo	forte stimolo
—	v.	21.	approvati dalla Giunta	approvate dalla Giunta
41.	v.	31.	dont les produit	dont le produit
—	v.	32.	doivent être	doivent être
43.	v.	8.	intrapendere	intrapendero
4	v.	20.	governo	governo
42	v	24.	estensione	accezione
46	v.	29	dilungerò	dilongherò
47.	v.	13.	torgheri	toglieral
50	v.	2.	molto aumentare	molto aumentare
—	v.	8.	è per, esempio, due	è, per esempio, due
54.	v.	17.	dai parziali dei possidenti	dai periti parziali dei possidenti
59.	v.	34	d'altronde che sarà	d'altronde sarà

99443288